

STATUTO
della
"Fondazione Centro Bertollo".

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Centro Bertollo"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"Fondazione Centro Bertollo - ETS"** in breve anche **"Centro Bertollo - ETS"**.

1.4 La Fondazione si ispira ai principi e ai valori cristiani, alla centralità della persona, alla giustizia, alla carità espressi nella Dottrina sociale della Chiesa, nel solco della tradizione di solidarietà e di assistenza ingenerate dalle volontà testamentarie della pia benefattrice Santina Bertollo. La Fondazione continua l'esperienza, già intrapresa da precedenti realtà ed enti, con cui la comunità di fedeli di Cittadella ha inteso realizzare, secondo lo spirito e le esigenze del tempo attuale, le intenzioni e le finalità che la loro illustre concittadina ha indicato.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Cittadella, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La modifica dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce variazione statutaria.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 Codice del Terzo Settore:

- **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- **lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- **lettera r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 In particolare l'attività della Fondazione consisterà nell'attuare, assumendo e coordinando tutte le funzioni previste dalle tavole testamentarie, le volontà della pia benefattrice Santina Bertollo la quale, con testamento pubblicato con atto del 24 maggio 1928 n.° 4557 rep. Notaio Ziliotto dr. Antonio di Cittadella, disponeva quanto segue: "Ordino e voglio che nella casa di mia abitazione posta in Comune di Cittadella in via Garibaldi venga istituita una Scuola di Lavoro, tipo di quella di Brescia, diretta da suore dell'Istituto Farina, dette Dorotee, nella quale vengano educate a guadagnarsi il pane onestamente, che siano accolte le figlie del popolo, di preferenza orfanelle, ad essere educate e rese capaci di guadagnarsi il pane onestamente".

Al fine suddetto si intendono altresì richiamate tutte le altre disposizioni delle tavole testamentarie concernenti l'uso dei beni, in particolare degli immobili di via Garibaldi, e delle rendite relitti e regolanti la loro finalizzazione nella interpretazione migliore delle disposizioni stesse e del loro spirito in conformità della volontà della defunta testatrice, anche in relazione delle esigenze verso le quali devono nel tempo ritenersi dirette le intenzioni della testatrice medesima, in modo che mai vadano disperse o annullate quelle intenzioni e comunque le finalità pie e generose che essa ha voluto fossero perseguite.

In particolare lo scopo della Fondazione sarà raggiunto principalmente con la gestione del "Centro Bertollo" in Cittadella e comunque con la promozione, secondo i principi del Vangelo e la dottrina della Chiesa, di:

- scuole di lavoro;
- attività di animazione e di formazione;
- attività scolastiche e parascolastiche;
- attività educative e rieducative;
- corsi di addestramento e formazione professionale;

a favore di persone che si trovano in situazioni familiari difficili e comunque bisognose di particolari interventi educativi ed assistenziali, offrendo loro, in convitto o semiconvitto, ogni possibile aiuto, operando secondo lo spirito e gli intendimenti espressi nel citato testamento, alla luce delle nuove linee educative.

3.3 La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si potrà avvalere di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e leggi in materia. Ove ammesso dalla normativa vigente, la Fondazione potrà promuovere la collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private ed accogliere coloro che intendessero prestare la loro collaborazione nell'attività dell'ente, quali persone che volessero svolgere periodi di tirocinio, servizio civile, periodi in prova, ecc.

ART. 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE ED ATTIVITÀ DIVERSE

4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in uso od in diritto di superficie, o di ogni altro diritto reale di immobili, anche sottoponendoli a vincoli di destinazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) promuovere, organizzare e gestire la formazione del personale dipendente impiegato nell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la formazione

comunque connessa all'attività istituzionale in quanto accessoria per natura ed integrativa di quest'ultima;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento in Gestione di parte delle attività;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia coerente con gli scopi statuari;

f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, anche consortili, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché la partecipazione sia funzionale agli scopi istituzionali e non comporti l'assunzione di responsabilità illimitate; partecipare agli enti predetti per il perseguimento degli scopi istituzionali;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

h) promuovere la raccolta fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare al perseguimento degli scopi della Fondazione, anche concorrendo a progetti di Istituzioni pubbliche e private.

4.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo lo spirito e gli intendimenti espressi nel già citato testamento.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione costituito:

- dalla somma a tal disposta;

- dal fondo di dotazione della associazione Centro Bertollo, dalla cui trasformazione è nata la Fondazione;

- da ogni bene e diritto facente parte del patrimonio della trasformata associazione Centro Bertollo, così come esistente al momento della trasformazione;

- dai successivi incrementi mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di Gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- dalle rendite degli immobili non strumentali a qualsiasi titolo detenuti, al fine di mantenere e sostenere le attività statuarie del Fondazione Centro Bertollo;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 Ai fini e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, qualora il patrimonio minimo di Euro 30.000,00 risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, deve senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

6.3 Fermo restando il deposito entro i termini di legge, il bilancio di esercizio può essere approvato anche dopo 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in caso di particolari esigenze motivate.

6.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la copertura delle perdite pregresse e solo per la differenza per le finalità statutarie della Fondazione.

6.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di Gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con i partecipanti, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

PARTECIPANTI

7.1 Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che condividono gli scopi della Fondazione e si impegnino a contribuire al loro raggiungimento, mediante apporto di un contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In sede di prima applicazione, sono ammessi come Partecipanti i soci della trasformata associazione Centro Bertollo.

7.2 La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

7.3 L'ammissione del Partecipante avviene su domanda dell'interessato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

7.4 Entro sessanta giorni dalla domanda, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'accoglimento e motivare l'eventuale rigetto, comunicandolo agli interessati.

7.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronuncino i Partecipanti, che decideranno a maggioranza tra loro entro i successivi sessanta giorni.

7.6 La Fondazione annota in apposito libro le generalità dei Partecipanti ed ogni modifica relativa.

7.7 I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali della Fondazione, compatibilmente con l'operatività della Fondazione; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio

di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo ed eventualmente dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'estrazione di copie può essere limitata dal Consiglio di Amministrazione per esigenze di riservatezza.

ART. 8

DECADENZA E RECESSO

8.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che compiono atti o tengono comportamenti che risultino gravemente contrari agli scopi, ai principi e ai valori della Fondazione, ovvero che rechino pregiudizio materiale o morale alla stessa.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione al Partecipante del termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. La deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed è comunicata al Partecipante. Il Partecipante può proporre ricorso contro la delibera al Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il quale deciderà in via definitiva entro 60 giorni, previa acquisizione di parere non vincolante dell'assemblea dei Partecipanti.

8.2 I Partecipanti decadono in ogni caso, per le seguenti cause, previa presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione:

- mancato pagamento del contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- intervenuta incapacità di agire a seguito di assunzione di misure di protezione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- sottoposizione a misure restrittive e a sanzioni penali a seguito di comportamenti illeciti;
- trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo a seguito di:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.

9.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 10

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

10.1 Qualora siano ammessi Partecipanti, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti.

10.2 L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;

- propone all'Ordinario della Diocesi di Padova, la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi ovvero sulle questioni sottoposte all'assemblea dal Consiglio di Amministrazione;
- formula un parere non vincolante sul piano triennale contenente i programmi e gli obiettivi della Fondazione con specifica indicazione delle risorse da utilizzare;
- formula un parere preventivo non vincolante sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei Partecipanti si riunisce, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno per il parere preventivo non vincolante sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio sociale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso di convocazione da inviarsi con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale saranno depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono l'adunanza dell'assemblea dei Partecipanti che approverà il relativo parere.

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, ovvero l'indicazione che l'adunanza può essere tenuta parzialmente o esclusivamente in audio-video conferenza, e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

ART. 11

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

11.1 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

11.2 In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

11.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) componenti, così determinati:

- un consigliere è individuato nella figura dell'Arciprete del Duomo di Cittadella, membro di diritto ovvero da una persona dallo stesso designata, al quale viene riconosciuta la Presidenza;
- due consiglieri sono nominati dall'assemblea dei Partecipanti, qualora nella Fondazione siano ammessi dei Partecipanti; nel caso non siano ammessi partecipanti oppure nel caso non vi proceda l'Assemblea dei Partecipanti, la nomina sarà fatta dall'Arciprete del Duomo di Cittadella;
- due consiglieri sono nominati dall'Ordinario della Diocesi di Padova, su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, qualora presente.

12.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

12.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

12.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato, in qualsiasi momento.

12.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I

consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

12.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- determina la quota annuale di contributo dei Partecipanti;
- predispone un piano triennale contenente i programmi e gli obiettivi della Fondazione con specifica indicazione delle risorse da utilizzare; piano che approverà definitivamente solo previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio Sociale, previo parere non vincolante dell'assemblea dei partecipanti;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- emana, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione per l'organizzazione di tutte o anche solo alcune delle attività della Fondazione;
- nomina, ove ritenuto opportuno, il Direttore Generale e/o la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità anche di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei cinque membri, a mezzo di avviso di convocazione da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione mediante posta elettronica, anche non certificata ma con obbligo di riscontro, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

12.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di almeno tre dei cinque membri.

12.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'Arciprete del Duomo di Cittadella quale membro di diritto, ovvero un suo designato.

13.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 14

NORME COMUNI A RIUNIONI E CARICHE

14.1 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche parzialmente o esclusivamente tramite sistemi di audio-video collegamento, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.2 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento da un componente scelto dall'assemblea.

14.3 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

14.4 Gli amministratori, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, assumono la carica a titolo gratuito, ricevendo eventualmente solo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro servizio. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

14.5 E' richiesta per chi assuma una carica nell'Ente la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

15.1 La Fondazione è soggetta al controllo di un Sindaco Unico nominato nel rispetto dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore dall'Ordinario della Diocesi di Padova ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

15.2 All'Ordinario della Diocesi di Padova compete anche la scelta del Revisore Legale al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, o anche volontariamente pur in assenza di obbligo legale. La revisione legale dei conti potrà essere affidata anche al Sindaco Unico.

15.3 Il Sindaco Unico ed il Revisore Legale restano in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere rinominati.

15.4. All'atto della nomina di Sindaco Unico e Revisore Legale viene fissato anche il compenso, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 16

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, l'Ordinario della Diocesi di Padova nomina, su proposta dell'Arciprete del Duomo di Cittadella, uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio a favore di altri Enti che perseguano finalità analoghe facenti parte della medesima Diocesi, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

1) data del 24 sept 1928: Vno patet q'altro p'ale conell'eh

Luca Moretti

Nellepre

